



**LINEE GENERALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI NEI CONFRONTI DEI
DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.12.2021
DECRETO RETTORALE	105/2022 dd. 02.02.2022
UFFICIO COMPETENTE	Unità di staff Ufficio Legale

Data ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2022 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Generali disciplinano, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dai CCNL Comparto e Area Istruzione e Ricerca, le condizioni e modalità di rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito "Università"), per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Università, compreso il personale universitario strutturato, funzionalmente assegnato presso strutture sanitarie convenzionate, laddove si tratti di servizio, previamente autorizzato dall'Università, svolto nell'interesse e per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo, a condizione che la condotta oggetto del giudizio di responsabilità non sia direttamente e funzionalmente riconducibile ad attività di natura assistenziale.

Art. 2 Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza contestuale dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali, provvedimento di archiviazione; in quest'ultimo caso, l'Università si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora lo stesso procedimento venga successivamente riaperto;



- d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso con i limiti previsti dalle presenti Linee Generali;
 - e) sussistenza dell'interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l'Università;
 - f) assenza di conflitto di interesse tra l'Università ed il dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle presenti Linee Generali.
2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza o provvedimento con le formule di cui all'articolo 530, comma 1, c.p.p. che escluda la responsabilità, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.
3. Il rimborso sarà escluso nel caso in cui il provvedimento conclusivo, sia pure formalmente liberatorio (sentenza di assoluzione; ordinanza o decreto di archiviazione; ecc.), nel proprio apparato motivazionale, contenga statuizioni circa i fatti addebitati al dipendente, tali da configurare un conflitto d'interessi con l'Amministrazione o, comunque, da delineare l'estraneità dei comportamenti rispetto ai compiti istituzionali che il dipendente è chiamato ad assolvere. Dovrà essere valutata, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi profilo di danno in concreto per l'Ente.
4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), nella valutazione della congruità delle parcelle presentate dai dipendenti ai fini del rimborso, effettuata dall'Ufficio Legale, verranno applicati i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - e successive modificazioni. In particolare, ai fini della valutazione, si terrà conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata dal difensore, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
5. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, residuino specifici dubbi da parte dell'Università in ordine all'ammissibilità della domanda di rimborso o alla congruità della somma richiesta o alle singole voci, si potrà formulare richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato, nell'ambito della generale attività consultiva ex art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 196/2003.

Art. 3 Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Università e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle presenti Linee Generali, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo.
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente, che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal personale dipendente che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo per la quota parte eventualmente non coperta. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti che, pur beneficiando di tale polizza, non abbiano provveduto ad attivare il sinistro assicurativo nei termini e



con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, salvo gravi e comprovate ragioni, nonché nel caso in cui i medesimi abbiano ottenuto la liquidazione a proprio favore delle spese legali in sede giudiziaria.

5. Non possono essere oggetto di rimborso le spese legali sostenute dal personale universitario che presta servizio presso le strutture sanitarie convenzionate di cui all'art. 1, comma 2, relativamente a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.

Art. 4 Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine all'Ateneo.

2. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse, verrà acquisita istruttoria riservata o valutazione tecnico amministrativa da parte del Dirigente di Area o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il dipendente richiedente. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto d'interesse riguardi il Direttore del Dipartimento o il Dirigente, la relazione istruttoria riservata verrà resa rispettivamente da parte del Rettore e del Direttore Generale; nel caso in cui la valutazione sul conflitto d'interesse riguardi il Direttore Generale, detta relazione verrà resa dal Rettore. Qualora l'istruttoria riguardi il Rettore, la valutazione sul conflitto d'interessi è assunta dal Consiglio di Amministrazione

3. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'Ateneo abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

A titolo esemplificativo, il conflitto d'interesse si riscontra nelle seguenti situazioni:

- in presenza di fatti, atti compiuti e/o fatti, atti dovuti e non compiuti con accertamento di dolo o colpa grave;
- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di altro dipendente;
- costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente/amministratore;
- rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
- contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione;
- estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente/amministratore;

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 5 Anticipazioni



1. In presenza dei presupposti enunciati all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), l'Università, nel caso in cui non intenda chiedere l'assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 6 delle presenti Linee Generali, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio. L'Ateneo in tal caso sopporterà gli oneri di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio soltanto ove i fatti controversi rientrino a pieno titolo nell'espletamento dei compiti d'ufficio. Inoltre, dovrà essere attentamente valutato l'interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l'Università, di talché non verrà fornita alcuna copertura economica lite pendente ove i comportamenti addebitati al dipendente configurino un possibile conflitto di interesse con l'Amministrazione.
2. Ai fini dell'anticipazione sul rimborso, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'anticipazione, nonché apposita fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale ovvero preavviso di parcella. Nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella, entro 90 gg. dalla ricezione dell'importo richiesto, l'interessato dovrà far pervenire all'ufficio competente la fattura quietanzata, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.
3. Fermo restando quanto disposto dai CCNL di Comparto ed Area applicabili, nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione sul rimborso, sopravvenga sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, che abbiano accertato la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa, in ordine ai fatti addebitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), delle presenti Linee Generali, l'Amministrazione universitaria procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Art. 6 Patrocinio legale del personale

1. Nei giudizi civili o penali che interessano dipendenti dell'Ateneo per fatti e cause di servizio, l'Università, in persona del Magnifico Rettore, può chiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa dei dipendenti coinvolti, ai sensi dell'art. 44 R.D. n. 1611 del 1933, salvo che sussista una situazione di conflitto d'interesse di questi ultimi con l'Università.
2. Qualora il dipendente si avvalga del patrocinio di un avvocato del libero foro, l'Università si farà carico del relativo onere economico, nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti Linee Generali.

Art. 7 Procedimento di rimborso

1. I dipendenti sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, qualora intendano affidare la propria difesa ad un avvocato del libero foro, devono darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.



2. Con riferimento a tale comunicazione, l'Amministrazione, ove i tempi per la difesa lo consentano, si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori di fiducia, o abbiano dichiarato di non volersi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura, non avranno diritto al rimborso delle spese legali. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura dello Stato, in caso di silenzio o di non accettazione da parte dell'Avvocatura stessa, i soggetti interessati potranno avvalersi di un legale di loro fiducia.

4. I dipendenti dell'Università, ai fini del rimborso, nei casi consentiti, delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, devono presentare apposita istanza all'Ufficio del Protocollo corredata da:

- copia della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento escludendo la responsabilità;
- copia della fattura, quietanzata dal difensore di fiducia ovvero preavviso di parcella; nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella, entro 90 gg. dalla ricezione dell'importo richiesto, l'interessato dovrà far pervenire all'ufficio competente la fattura quietanzata, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso;
- prospetto di calcolo dei diritti e degli onorari (oneri di legge inclusi), predisposto dal difensore di fiducia, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali, copia delle memorie e degli scritti difensivi), nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso;
- dichiarazione in ordine alla eventuale stipula di polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese legali e in ordine all'eventuale rimborso ottenuto a tale titolo, con l'impegno di restituire il rimborso ottenuto dall'Università in caso di indennizzo da parte dell'istituto assicuratore.

5. Non verranno ammesse a rimborso spese non documentate.

Art. 8 Limiti di rimborsabilità

1. Qualora l'Amministrazione assuma direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsi al dipendente, se già da questo corrisposte, le medesime dovranno trovare copertura nei limiti della posta di bilancio, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in sede di redazione del budget.

2. Fermo restando quanto stabilito in merito all'anticipazione delle spese legali di cui all'art. 5, il rimborso delle spese legali, una volta autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della richiesta; nel caso di presentazione di più domande da parte di diversi dipendenti nel medesimo anno solare, gli importi a rimborso verranno proporzionalmente ridotti sulla base del numero ed entità delle domande presentate, in ragione dello stanziamento di budget relativo all'anno di riferimento.

3. Il rimborso delle spese legali, in ordine agli onorari professionali ed ai diritti, è disposto in applicazione dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione



forense approvati con Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni, riferiti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. Nei giudizi per responsabilità penale, in casi di particolare complessità, previa istruttoria dell'Ufficio Legale e parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, è ammesso derogare al limite dei valori medi dei parametri forensi di cui al comma 3 del presente articolo, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio dichiarata o prevista nello stesso.

5. Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dallo stesso avvocato, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, e 12, comma 2 del DM 55/2014 e successive modificazioni.

6. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente documento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di un avvocato di fiducia. In presenza di più difensori, gli stessi dovranno, con dichiarazione congiunta, specificare quale dei difensori sia da considerare dominus della Parte ai fini delle presenti Linee Generali.

7. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previa istruttoria dell'Ufficio Legale e parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dalla presente regolazione, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia. In presenza di più difensori non si applica il comma 4.

Art. 9 Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2bis D.L. n. 543/1996 e dell'art. 31, comma 2 D. Lgs. n.174/2016 (Codice di giustizia contabile), il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 10 Provvedimento finale e termini

1. Il procedimento di rimborso o di anticipazione delle spese legali si conclude con l'adozione della delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione universitaria richieda il parere all'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 e dall'articolo 8, commi 4 e 7 delle presenti Linee Generali, o un supplemento istruttorio all'interessato o a soggetti esterni all'Amministrazione universitaria. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Ufficio responsabile del procedimento la documentazione istruttoria.



Art. 11 Norma transitoria

1. Le presenti disposizioni si applicano alle istanze documentate di rimborso o di anticipazione delle spese legali, corredate dalle relative parcelle e dalla prescritta documentazione, in essere alla data di approvazione delle Linee Generali.
2. In via di prima applicazione, per le domande di rimborso pervenute nell'anno 2021, si farà riferimento agli stanziamenti di budget relativi agli anni 2021 e 2022.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Le presenti Linee Generali entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.